



## STATUTO

**Art. 1. Denominazione e sede.** E' costituita un'Associazione culturale/scientifica denominata "Accademia Italiana d'Ortocheratologia" o più brevemente A.I.O.K. La sede dell'Associazione è a Torino, in c.so Vinzaglio 26, P.IVA 97655810014.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

**Art. 2. Scopo sociale.** L'Associazione non ha scopo di lucro, è apertica, apolitica, ha carattere europeo, esplica la sua attività su tutto il territorio dello Stato Italiano, della Comunità Europea e mondiale, e ha finalità esclusivamente culturali e scientifiche. L'Associazione si propone di:

- promuovere lo sviluppo e la conoscenza della contattologia e dell'ortocheratologia;
- promuovere la ricerca scientifica ortocheratologica e contattologica;
- facilitare lo scambio d'idee tra gli optometristi, ottici, contattologi, oftalmologi e in generale, studiosi dell'ortocheratologia;
- favorire l'istituzione di norme di comportamento, etica professionale tramite un codice deontologico;

**Art. 3. Attività sociali.** Tra le attività previste per realizzare gli scopi sociali essa potrà:

- organizzare convegni, seminari, corsi d'aggiornamento ed altre manifestazioni;
- stimolare, mediante premi e borse di studio, attività di ricerca nel campo dell'ortocheratologia;
- allacciare rapporti con altre associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quelle per cui l'associazione è sorta;
- organizzare attività di tipo formativo, didattico, culturale, ricreativo, sanitario;
- pubblicare riviste o altri materiali inerenti allo scopo sociale;
- creare e gestire un sito Internet per raggiungere lo scopo sociale;

A tal fine l'Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali che intendano sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è nata. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l'Associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**Art. 4. Soci.** Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, purché maggiorenni. Sono previste quattro categorie di soci:

- a) soci ordinari;
- b) soci accreditati (fellow);
- c) soci onorari;
- d) soci sostenitori, società sostenitrici, enti sostenitori, sponsor;

**SOCI ORDINARI.** Possono divenire soci ordinari tutti i professionisti che svolgano attività clinica, scientifica, medica, tecnica e aziendale, tramite domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che in merito delibera a maggioranza. Gli studenti aventi meno di 25 anni possono essere iscritti in apposita sezione, tuttavia non avranno, in sede di Assemblea, alcun diritto di voto.

**SOCI ACCREDITATI (fellow).** Possono divenire soci accreditati (fellow) tutti i soci ordinari che abbiano superato un esame scritto, che viene tenuto periodicamente e che viene gestito dall'Associazione tramite il Comitato Scientifico. Per il mantenimento della qualifica di socio accreditato (fellow) è necessario che il socio partecipi, negli anni successivi, ad iniziative, nazionali od internazionali, di aggiornamento ortocheratologico e contattologico che dovranno essere documentate nella domanda di mantenimento, che dovrà essere presentata ogni due anni e che verrà valutata dal Comitato Scientifico sulla base di criteri stabiliti da un regolamento.

**SOCI ONORARI.** Su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, possono essere nominati Soci Onorari eminenti personalità italiane e straniere, il cui impegno scientifico o pedagogico o tecnico o clinico sia riconosciuto. Possono essere nominati soci onorari, tutte quelle persone meritevoli ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

SOCI SOSTENITORI, SOCIETA' SOSTENITRICI, ENTI SOSTENITORI, SPONSORS. Possono divenire Soci

Sostenitori, Società Sostenitrici, Enti Sostenitori, Sponsors tutti i professionisti, società, enti, che svolgano attività clinica, scientifica, medica, tecnica e aziendale, tramite domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che in merito delibera a maggioranza.

I soci ordinari hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci ordinari hanno l'obbligo:

- di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci accreditati hanno diritto:

- di poter utilizzare la dicitura "Accreditato A.I.O.K." con diritto d'utilizzazione del logo;
- di poter essere inseriti nell'elenco degli applicatori di lenti a contatto ortocheratologiche accreditato dall' A.I.O.K.;
- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci accreditati hanno l'obbligo:

- di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Soci sostenitori, società sostenitrice, ente sostenitore, sponsor.

I soci sostenitori e sponsors hanno diritto:

- di poter utilizzare la dicitura "Sostenitore A.I.O.K". o "Sponsor A.I.O.K". con diritto d'utilizzazione del logo
- di apparire, su loro richiesta, con la dicitura "Sostenitore A.I.O.K". o "Sponsor A.I.O.K" sul sito Web ufficiale dell' A.I.O.K e sulle comunicazioni telematiche e cartacee tra i soci ed il pubblico
- di partecipare all'assemblea come uditore, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sostenitori e sponsors hanno l'obbligo:

- di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa annuale;

Soci onorari.

Possono essere nominati soci onorari, tutte quelle persone meritevoli ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

I soci sono esonerati dal pagamento della quota annua se sono nominati "Soci Onorari" e comunque al raggiungimento del settantesimo anno d'età, pur conservando tutti i diritti e del socio ordinario.

**Art. 5. Scioglimento del rapporto sociale.** Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

**Art. 6. Intransmissibilità delle quote sociali.** Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

**Art. 7. Finanziamento dell'Associazione.** Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate: quote degli associati, che possono essere richieste all'atto dell'ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili; entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati; altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

**Art. 8. Patrimonio sociale.** Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da lasciti e donazioni diverse;
- dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

**Art. 9. Esercizio sociale.** L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

**Art. 10. Bilancio.** Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

**Art. 11. Utili e residui attivi.** Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, scientifico, divulgativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

**Art. 12. Divieto di distribuzione degli utili.** E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

**Art. 13. Organi sociali.** Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri, che ha anche funzione di revisore dei conti;
- il Comitato Scientifico.

**Art. 14. L'Assemblea.** E' l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere vincolano gli associati, anche i non intervenuti o i dissenzienti. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario ed ogni due anni per l'elezione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni qualora ne faccia richiesta scritta,

indirizzata al Consiglio Direttivo, almeno un terzo dei soci. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci in forma scritta o con altri metodi che la tecnologia renda possibili, almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea e deve contenere i riferimenti del giorno e l'ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza o impedimento, da almeno un Vice Presidente. In caso d'assenza di entrambi fungerà da Presidente il membro più anziano del Consiglio Direttivo. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Hanno diritto al voto i soci ordinari, accreditati e onorari. È ammessa la rappresentanza per delega scritta. Ciascun socio con diritto al voto non può essere portatore di più di tre deleghe. Per il Collegio dei Probiviri, ciascun socio ha diritto a votare fino ad un massimo di due nominativi iscritti fra i soci ordinari, accreditati e onorari. Il Presidente uscente può essere eletto come membro del nuovo Consiglio Direttivo, ma lo stesso Consiglio Direttivo non può rieleggerlo come Presidente. In sede d'Assemblea Generale è istituito un seggio elettorale composto da un presidente di seggio e due scrutatori eletti dall'Assemblea. L'Assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame.

**Art. 15. Composizione del Consiglio Direttivo.** La Società è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea che sono eletti tra i soci ordinari, accreditati e onorari con votazione a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo eleggono, a scrutinio segreto, nel proprio seno un Presidente, due vicepresidenti, un segretario, un segretario aggiunto ed un tesoriere (il segretario può svolgere anche quest'ultima funzione). In caso vengano a mancare uno o più

Consiglieri, subentrano nell'ordine i soci che nelle votazioni effettuate hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.

Alla scadenza del mandato biennale non è consentita l'immediata rielezione del Presidente

**Art. 16. Riunioni del Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri e, comunque, non meno di una volta all'anno. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale.

**Art. 17. Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con la sola limitazione delle materie che la legge di Stato e lo statuto devolvono all'esclusiva competenza dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce le date del Congresso/Assemblea dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, cura gli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione, determina l'importo della tassa d'iscrizione e delle quote annuali d'associazione, nomina un Comitato Scientifico, emana eventuali regolamenti interni e d'attuazione del presente statuto da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea, amministra il patrimonio sociale e delibera sulle richieste d'adesione all'Associazione. Le richieste di adesione come soci accreditati (fellow) saranno deliberate dal Consiglio Direttivo solo dopo l'approvazione del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico deve essere formato da un minimo tre ad un massimo di sei persone e solo i Soci A.I.O.K possono farne parte. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di informare i soci sul proprio operato. Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare dai processi verbali a disposizione degli associati. Tutte le cariche hanno carattere onorario e sono accettate a titolo gratuito, esse danno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

- Il Presidente rappresenta la Società nei confronti di terzi e in giudizio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione, su direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali sorveglia il buon andamento dell'Associazione e l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

- Un Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
- Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive e cura la tenuta del libro dei verbali e del libro dei soci.
- Il Segretario aggiunto sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
- Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'Associazione.

**Art. 18. Comitato Scientifico.** E' composto da tre a sei soci nominati dal Consiglio Direttivo esclusivamente fra i soci A.I.O.K.; per sua delega stabilisce le linee guida dei regolamenti, istituisce ed esamina le prove d'esame d'ammissione dei soci accreditati, redige il programma scientifico dell'Assemblea/Congresso annuale e, più in generale, coopera al raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 19. Controversie tra i soci.** Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti e in mancanza d'intesa vi provvederà su richiesta il presidente dell'Associazione ovvero il presidente del tribunale presso cui si trova la sede.

**Art. 20. Adesioni.** L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad associazioni, società ed organismi italiani o stranieri aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

**Art. 21. Collegio dei Revisori dei conti.** L'Assemblea nomina tra i soci un Collegio composto da tre membri che durano in carica due anni e possono essere rieletti. L'incarico è incompatibile con cariche nel Consiglio Direttivo. I revisori possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo nel quale non hanno diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e danno parere sui rendiconti. I revisori dei conti curano la tenuta del libro dei revisori dei conti.

**Art. 22. Modifiche dello Statuto.** Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

**Art. 23. Scioglimento dell'Associazione.** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno due terzi dei soci. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente istituito dalla legge.

**Art. 24. Clausola compromissoria e disposizioni finali.** Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti e in mancanza d'intesa vi provvederà su richiesta il Presidente dell'Associazione ovvero il presidente del tribunale presso cui si trova la sede.

**Art. 25. Rinvio.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. Del Codice civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazione riconosciute.

Il verbale di Assemblea del 7/10/2004 è parte integrante dello Statuto.

## REGOLAMENTO

ART. 1 – La richiesta di qualifica come socio accreditato (fellow) presuppone da parte del richiedente, il possesso di una preparazione professionale, di attrezzatura e strutture adeguate, di una competenza ortocheratologica verificabile.

Attraverso un esame scritto, eventualmente anche telematico, il Comitato Scientifico sottopone al richiedente una prova d'ammissione, che in caso di suo insindacabile giudizio positivo, dà accesso alla qualifica.

ART. 2 – Per l'anno 2004/2005, e in futuro fino ad eventuale modifica del presente regolamento, la quota d'iscrizione all'A.I.O.K. viene fissata in €50,00, ridotta al 50% per i soci studenti con meno di 25 anni.

La quota d'iscrizione 2004 comprende la prima quota sociale annuale che varrà anche per il 2005

La quota associativa sociale annuale viene fissata in €50,00, deve essere saldata entro il mese di gennaio di ogni anno e in caso di prima iscrizione dopo il mese di giugno viene ridotta del 50%.

Per i Soci sostenitori, società sostenitrice, ente sostenitore, sponsor la quota d'iscrizione una tantum all'A.I.O.K. è fissata in €75,00 e non comprende la prima quota sociale annuale; la loro quota sociale annuale è fissata in:

€750,00 per il Platinum Level, €500,00 per il Gold Level e di 250,00 per il Bronze Level e deve essere saldata entro il mese di Gennaio di ogni anno. In caso di prima iscrizione dopo il 31 gennaio e solo per la prima volta la quota associativa annuale sarà ridotta in proporzione a seconda del mese d'iscrizione.

I soci sono esonerati dal pagamento della quota annua se vengono nominati "Soci Onorari" e comunque al raggiungimento del settantesimo anno di età, pur conservando tutti i diritti di socio.

Chiunque, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, non si comporti in maniera consona agli scopi dello statuto od ometta di pagare la quota sociale per due anni consecutivi viene escluso dall'Associazione, non potrà più usare il logo A.I.O.K. e verrà cancellato dall'elenco degli applicatori accreditati A.I.O.K o dei sostenitori A.I.O.K.

In caso di dimissioni l'ex socio A.I.O.K non potrà più usare il logo A.I.O.K. e verrà cancellato dall'elenco degli applicatori accreditati, ordinari e sostenitori A.I.O.K.

Di tale cancellazione si dà annuncio nelle sedute del Consiglio Direttivo. Se in seguito il socio decaduto intende iscriversi nuovamente all'Associazione A.I.O.K. è tenuto a rifare domanda di ammissione ed a versare nuovamente la quota d'iscrizione.

ART. 3 - Proposte di modifiche del presente regolamento, che non siano in contraddizione con le norme statutarie, possono essere effettuate dai singoli soci e sono ratificate dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Torino, 7/10/2004